



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre

Prot. n. MOT3/3021/M330

Roma, 20/08/2003

Oggetto: Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi.

A seguito dall'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30 giugno 2003, n. 151, sono state diffuse alcune interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di specifici corsi.

In particolare, la locuzione "unitamente" aggiunta in sede di conversione all'art. 7, lettera c), del decreto legge citato darebbe luogo, per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti è possibile solo quando concorrono congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del certificato di abilitazione professionale.

Al riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a risultare restrittiva, appare anche incoerente, in quanto creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali, discriminazioni assolutamente ingiustificate ed in controtendenza con lo spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una particolare attenzione a tutti coloro che, a qualunque titolo, esercitano un'attività professionale attraverso l'uso di veicoli a motore.

A parere dello scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione "unitamente" non va interpretata nel senso sopradescritto, ma si riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e della patente B che, solo se congiunti, consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E che consentono una guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di abilitazione professionale.

In conclusione, quindi, la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente C, C+E, D, D+E anche se gli stessi non siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero